

Progetto regionale n: 8 SVILUPPO SOSTENIBILE IN AMBITO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Linea d'intervento 2.1 "Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un'ottica sostenibile"

Azione IV: Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree forestali e marginali con azioni mirate alla competitività e alla tutela

TITOLO INTERVENTO:

Sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici

1. Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi (messo paragrafo giustificato)

Con la linea di intervento 8.2.1.IV del DEFR 2023, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di migliorare la competitività delle aziende zootecniche toscane attraverso il sostegno di azioni di miglioramento genetico.

Con il presente intervento tale miglioramento viene attuato sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) delle specie e razze di interesse zootecnico.

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), e ss.mm.ii., nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., titolari di partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che attuano interventi finalizzati al miglioramento

genetico di specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine, suine, mediante l'acquisto di capi riproduttori iscritti ai rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.).

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

3.1 Condizioni di accesso

Per poter accedere al sostegno il richiedente deve:

a.1) condurre un allevamento in selezione di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati. Per la specie ovina sono ammessi anche gli allevamenti non in selezione, purché della stessa razza (come registrati in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN) dei riproduttori acquistati. Fanno altresì eccezione i riproduttori maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo di un riproduttore maschio di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico della razza della fattrice medesima.

e/o

a.2) costituire un nuovo nucleo di selezione da iscrivere prima della liquidazione del sostegno con una consistenza di almeno tre U.B.A.

b) non aver riportato (legale rappresentante), nei precedenti cinque anni condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato, per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, illeciti in materia ambientale, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali o equivalente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

Gli animali ammessi a contributo sono esclusivamente i riproduttori iscritti ai rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.) di razza secondo la normativa vigente.

Il capo oggetto di contributo deve avere il certificato genealogico inserito nel fascicolo aziendale sul Sistema Informativo di ARTEA. Prima della chiusura della istanza di cui al punto 7 il richiedente verifica e dichiara, pena la decadenza del sostegno e la restituzione dell'aiuto eventualmente già

percepito, la corrispondenza fra ciascun capo per il quale richiede il sostegno e la presenza del certificato genealogico nel fascicolo aziendale.

Gli animali oggetto di acquisto, per essere ammissibili al sostegno, devono altresì ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento, ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo punto 3.2 "Requisiti sanitari" attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della AUSL, o, ove consentito dalla normativa vigente, dal veterinario aziendale.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

3.2 Requisiti sanitari

Specie Bovina e Bufalina

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo bovino o bufalino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti indenni da:

- Tubercolosi;
- Leucosi bovina enzootica;
- Brucellosi;
- Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina);

ed inoltre:

a.1) qualora provenga da territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi bovina e/o Leucosi bovina enzootica, essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

e/o

a.2) In deroga al precedente punto a) qualora non provenga da allevamento indenne da Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo bovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo bovino o bufalino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico che attesti che non ha contratto la malattia per:

- Tricomoniasi: limitatamente ai capi di sesso maschile;
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Ovina

Il riproduttore maschio o femmina della specie ovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo ovino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti indenni da Brucellosi;

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

b) rispondere ai requisiti previsti dal "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini" - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018.

II) per il capo ovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo ovino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico che attesti che non ha contratto la malattia per:

- Agalassia contagiosa;
- Visna – maedi.
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Caprina

Il riproduttore maschio o femmina della specie caprina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo caprino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti ufficialmente indenni da:
- Brucellosi.

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo caprino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo caprino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico che attesti che non ha contratto la malattia per:

- Visna – maedi;
- Artrite - encefalite virale della capra;
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Suina

Il riproduttore maschio o femmina della specie suina, per accedere al sostegno deve:

a) provenire da territori indenni da:

- peste suina classica (PSC);
- peste suina africana (PSA);

b) provenire, come risultante dal modello 4, da allevamenti indenni alla malattia di Aujeszky;

ed inoltre:

b.1) qualora provenga da territori non indenni da malattia di Aujeszky e privi di programma di eradicazione per malattia di Aujeszky approvato, essere spostati in conformità all'art. 20 del Reg. (UE) 2020/688;

c) provenire da allevamenti non sottoposti a vincoli per Brucellosi;

ed inoltre:

c.1) essere stato sottoposto ad accertamento diagnostico, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo a Brucellosi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Equina e Asinina

Il riproduttore maschio della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

a) essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti all'introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:

- anemia infettiva;
- arterite virale;
- morbo coitale maligno;
- morva;
- metrite equina contagiosa;

inoltre per la specie equina:

b) deve essere certificato sul modello 4 dal Servizio Veterinario che l'equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:

- encefalite virale;
- rinopolmonite infettiva.

Il riproduttore femmina della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

a) essere stata sottoposta nei tre anni precedenti all'introduzione in allevamento ad un prelievo con esito negativo per Anemia Infettiva Equina, salvo termine diverso, se proveniente da fuori regione, indicato dalla Regione di provenienza.

4 Forma del sostegno

4.1 Interventi ammessi a sostegno

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale per l'acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG.) di razza, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le razze riportate al paragrafo 4.4 "Spese massime ammesse per specie e razze animali" e afferenti alle specie:

- Bovina;
- Bufalina;
- Ovina;
- Caprina;
- Suina;
- Equina;
- Asinina.

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale) per l'acquisto dell'animale riproduttore a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2023, n. 486, (L.R. 1/06 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale". Del.C.R. n. 110/2022 e ss.mm.ii. Documento di economia e finanza regionale (DEFER). Attuazione interventi per il settore zootecnico: sostegno all'acquisto di riproduttori. Annualità 2023), ed entro il termine di presentazione della domanda.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile; può essere richiesta a sostegno solo nel caso in cui il richiedente operi in un regime fiscale che non ne consenta il recupero.

Al fine di demarcare il presente sostegno da quelli erogati per danni da predazione provocati dal Lupo (*Canis lupus*), nel caso in cui il richiedente ha presentato domanda di indennizzo per predazioni avvenute entro il 31 ottobre 2023 (Decreto n.14378 del 29-06-2023):

- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici per eventi predatori già indennizzati, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato per la stessa tipologia successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello indennizzato; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli indennizzati, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente;

- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici presentata per eventi predatori in corso di definizione, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato per la stessa tipologia successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello per il quale ha chiesto l'indennizzo; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli per il quale ha chiesto l'indennizzo, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente.

4.2 Intensità del sostegno

Per l'acquisto dei riproduttori selezionati è concesso un contributo fino a un massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori maschi e fino ad un massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori femmine; tale percentuale può essere ridotta in misura proporzionale, sulla base delle risorse disponibili, delle richieste presentate e dell'ordine di priorità di finanziamento stabilito dalla scheda di intervento approvata con la DGR n. 486/2023 e dalle ulteriori disposizioni di cui al punto 5.2.

I criteri di priorità, di cui al successivo punto 5, sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente, secondo le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2.

4.3 Massimali

Per ogni capo ammesso a sostegno la spesa massima ammissibile non può superare gli importi previsti al successivo paragrafo 4.4.

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime "de minimis", e pertanto nessun contributo può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel triennio finanziario, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in ambito agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 afferente al "de minimis" generale indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso pertanto non può in ogni caso determinare il superamento di tali massimali, pena il recupero totale delle somme liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente il superamento dei massimali.

Tali massimali si intendono automaticamente modificati in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria e successive modalità applicative delle norme nazionali in materia di aiuti “de minimis” .

4.4 Spese massime ammesse per specie e razze animali

Per ogni capo acquistato la spesa massima ammessa dalla presente misura è riportata nella seguente tabella, in funzione della specie, della razza, del sesso, dell'età, dell'eventuale stato di gravidanza accertata e certificata, dell'eventuale possesso di un certificato di un centro genetico attestante il superamento positivo delle prove genetiche.

SPECIE BOVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile (euro)
Chianina	Maschio	Sì	360	1080		6.000,00
Chianina	Maschio		360	1080		4.000,00
Chianina	Femmina		360	1080	Sì	3.500,00
Chianina	Femmina		360	1080		3.000,00
Maremmiana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio	Sì	360	1080		5.000,00
Maremmiana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio		360	1080		3.500,00
Maremmiana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080	Sì	3.500,00
Maremmiana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080		2.500,00
Altre razze	Maschio	Sì	360	1080		5.000,00
Altre razze	Maschio		360	1080		3.500,00
Altre razze	Femmina		360	1080	Sì	3.500,00
Altre razze	Femmina		360	1080		2.500,00

SPECIE BUFALINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
-	Maschio		360	1080		2.600,00
-	Femmina		180	360		2.200,00
-	Femmina		361	1080	Si	2.500,00
-	Femmina		361	1080		2.000,00

SPECIE OVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		240	360		1.200,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		361	720		1.400,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		240	360		250,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		361	720		350,00
Altre razze	Maschio		240	720		600,00
Altre razze	Femmina		240	720		300,00

SPECIE CAPRINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo, Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	Maschio		240	720		500,00
Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo, Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	Femmina		240	720		300,00
Altre razze	Maschio		240	720		300,00
Altre razze	Femmina		240	720		200,00

SPECIE SUINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Cinta senese	maschio		361	720		800,00
Cinta senese	maschio		180	360		650,00
Cinta Senese	femmina		180	720		550,00

SPECIE EQUINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Maremmano	Maschio		1440	2555		7.500,00
Maremmano	Femmina		900	2190		4.800,00
Monterufolino	Maschio		900	3650		4.000,00
Monterufolino	Femmina		900	2190		2.500,00
Appenninico	Maschio		1440	2555		4.000,00
Appenninico	Femmina		900	2190		2.200,00
Bardigiano	Maschio		900	2190		4.000,00
Bardigiano	Femmina		900	2190		2.200,00

SPECIE ASININA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Amiata	Maschio		900	3650		1.600,00
Amiata	Femmina		900	3650		1.000,00

4.5 Clausola accessoria

In qualunque caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

5. Priorità

5.1 Ordine di graduatoria

- a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie;
- b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera (a) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR n. 1177 del 22/10/2018;
- c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle di cui al punto a) e maschi bufalini;

- d) Maschi bovini di razze da latte;
- e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie;
- f) Femmine ovine e caprine di altre razze diverse da quelle di cui al punto a), nonché femmine ovine di razze allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera (e) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR n. 1177 del 22/10/2018;
- g) Femmine bovine di razze da carne diverse da quelle di cui al punto a) e femmine bufaline;
- h) Femmine bovine di razze da latte.

5.2 Finanziamento delle domande

Le priorità sono assolute e determinano il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente. Qualora l'importo complessivo necessario al finanziamento di tutte le domande ricadenti in una stessa tipologia di priorità sia superiore alle risorse disponibili, gli importi delle singole domande sono proporzionalmente ridotti in relazione alle disponibilità finanziarie ed all'importo massimo concedibile per la tipologia di appartenenza; se la riduzione percentuale è superiore al 90% dell'importo richiesto le domande afferenti alla priorità non sono finanziate salvo ulteriori disponibilità economiche.

6 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore, per la somma determinata secondo le modalità descritte al punto 4.1 del presente bando di attuazione dell'intervento, nei limiti dell'importo previsto al punto 4.3, per le specie e razze indicate al punto 4.4 e per le quali è tracciata la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

Sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale dell'8 maggio 2023, n. 486, (L.R. 1/06; Del.C.R. n. 110/2022. Documento di economia e finanza regionale (DEFER). Attuazione interventi per il settore zootecnico: sostegno all'acquisto di riproduttori. Annualità 2023) fino alla data presentazione della domanda di sostegno.

Per essere ammesso a contributo il capo acquistato deve altresì essere introdotto in azienda entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

7.1 Presentazione della domanda

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 453) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

E' possibile presentare una domanda per ciascuna Unità Produttiva Zootecnica (UPZ) ubicata sul territorio regionale. Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo sulla stessa UPZ, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico escludendo le precedenti.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

7.2 Termini di presentazione

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando e fino al 29 dicembre 2023, data ultima per la ricezione della domanda stessa, sul Sistema Informativo di ARTEA.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 30 giugno 2016, n. 70 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

7.3 Contenuti e allegati della domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- c) l'eventuale richiesta di domanda di sostegno per danni da predazione per capi iscritti a Libri Genealogici indicando l'anno dell'istanza.

Nella domanda deve altresì essere indicato almeno quanto segue:

- specie e razza allevata in azienda e costituente il nucleo iscritto al Libro genealogico. Per la specie ovina può essere indicata anche la sola razza allevata qualora l'allevamento non sia iscritto al Libro mgenealogico;
- specie, razza, sesso e data di nascita dell'animale acquistato;
- data di acquisto (intesa come data di fatturazione dell'animale);
- data di entrata in allevamento;
- importo pagato per singolo capo al netto di IVA. Qualora ricorra il caso previsto al punto 4.1, terzo paragrafo l'IVA può essere indicata; in tal caso deve essere allegata documentazione probatoria;
- importo richiesto a sostegno; tale importo è il limite massimo ammissibile a contributo;
- eventuale acquisto avvenuto presso un centro genetico e possesso della relativa certificazione;
- ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della istruttoria della domanda.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria secondo quanto indicato al successivo punto 8.

Per ciascun capo di cui è richiesto il sostegno, all'istanza dovrà essere allegata all'interno del sistema informatico di A.R.T.E.A. la seguente documentazione:

- fattura di acquisto;
- reportistica bancaria o postale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. In caso di pagamenti in denaro per importi inferiori a quelli ammessi dalla normativa vigente la fattura deve essere quietanzata;
- certificati e attestazioni veterinarie previste al punto 3.2;
- eventuale certificazione di provenienza da Centro Genealogico.

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere b), c), d), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

8. Procedura istruttoria

8.1 Istruttoria delle domande

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 29 dicembre 2023, sono ripartite fra i settori responsabili dell'attività gestionale a livello territoriale, dal Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" entro quindici giorni, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 75 giorni dal termine di presentazione delle domande, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali:

- comunicano, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, alle aziende non ammissibili l'esito istruttorio con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo;
- concludono le istruttorie, comprensive della verifica degli aiuti in "de minimis" percepiti dai richiedenti, e comunicano gli esiti delle stesse al Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari". In particolare comunicano:
 - le domande ammesse distinte per ciascuna tipologia e il relativo contributo ammissibile, segnalando eventuali limiti alla finanziabilità per raggiungimento dell'importo massimo in de minimis, nonché ogni altra informazione necessaria per il calcolo dell'importo spettante definitivo;
 - le domande non accolte o con istruttoria negativa.

8.2 Graduatoria regionale

Il Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" entro 15 giorni dal completamento dell'acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto:

- approva la graduatoria a livello regionale, determinando, sulla base della graduatoria stessa e delle risorse disponibili, le domande ammissibili nonché quelle ammissibili e finanziabili, stabilendo altresì l'importo spettante a ciascuna delle finanziabili;

- prende atto delle istanze non accolte o con esito negativo all'istruttoria.

8.3 Concessione e liquidazione del sostegno

A seguito dell'approvazione della graduatoria a livello regionale di cui al punto precedente, i settori competenti all'attività gestionale sul territorio per i beneficiari ammissibili e finanziabili, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria regionale, concedono il sostegno ed emanano l'atto di concessione e liquidazione, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Concessioni", nonché all'articolo 11 della L. n. 3/2003 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, circa l'acquisizione del CUP CIPE, e danno mandato ad A.R.T.E.A. di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Qualora uno o più beneficiari, successivamente all'istruttoria, in fase di concessione o registrazione sul portale SIAN del sostegno, ai fini della concessione, risultassero aver percepito aiuti in de minimis che hanno esaurito o limitato l'importo massimo percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 1408/2013, il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei limiti previsti, e l'importo non corrisposto va in economia.

I richiedenti inoltre, per percepire il sostegno, devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni relative alla concessione di aiuti in "de minimis" concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" all'emanazione del bando di attuazione, nonché all'emissione della graduatoria di ammissibilità, a livello regionale, con l'indicazione del relativo sostegno spettante per le domande finanziabili;

- i Settori Competenti all'Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale all'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, all'emanazione degli atti di concessione e liquidazione del sostegno spettante, nonché ai controlli previsti dal bando;

- l'Agenzia Regionale per la Toscana dell'Erogazione in Agricoltura è responsabile alla realizzazione della modulistica per la presentazione delle domande e della successiva istruttoria, e di quanto necessario alla ricezione delle domande e all'elaborazione delle istanze, finalizzata alla formazione della graduatoria di ammissibilità, nonché all'erogazione degli aiuti.

9.3 Controlli in azienda

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio, nel periodo fra l'inizio dell'istruttoria e l'emissione dell'atto di concessione e liquidazione, effettuano un controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 pari almeno al 5% delle domande di competenza, nonché eventualmente anche un controllo in azienda.

9.4 Impegni

I capi che usufruiscono del sostegno devono rimanere nell'allevamento per almeno 36 mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo e la restituzione del medesimo, salvo:

- cause di forza maggiore di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2, paragrafo 2;

- di predazione del capo a causa di animali sottoposti a tutela (*Canis lupus*);

- per una patologia che colpisca il capo in modo irreversibile o per sopraggiunta compromissione della funzione riproduttiva. La causa deve essere attestata da certificato veterinario, da tenersi in azienda fino alla scadenza dei 36 mesi dalla data di acquisto, e sarà oggetto di valutazione da parte dell'UTR.

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio verificano annualmente il mantenimento dei capi in azienda su campione di aziende pari almeno al 5%.

10. Specie e razze autoctone ammesse a finanziamento

SPECIE	RAZZA
<i>Bovina</i>	Chianina, Maremmana, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese, Romagnola
<i>Ovina</i>	Massese, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata
<i>Caprina</i>	Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo
<i>Suina</i>	Cinta senese
<i>Equina</i>	Maremmana, Monterufolina, Appenninica, Bardigiana
<i>Asinina</i>	Amiatina